



L'IMPRESA

RIVISTA ITALIANA DI MANAGEMENT

Copia esclusa dalla vendita

**NUMERO
SPECIALE 2017**

GRUPPO **24**ORE

www.limpresaonline.net

IL VALORE ECONOMICO DEL RECUPERO

**LA NORMATIVA AMBIENTALE
SUGLI OLI MINERALI USATI**



**CONSORZIO NAZIONALE
PER LA GESTIONE, RACCOLTA
E TRATTAMENTO DEGLI OLI
MINERALI USATI**



Numero
speciale 2017

L'Impresa
Rivista Italiana di Management
Fondata nel 1959
Edizione speciale – Dicembre 2017

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale:
Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano

Presidente:
Giorgio Fossa

Amministratore delegato:
Franco Moschetti

Direttore Responsabile:
Ennio Bulgarelli

Coordinatore Editoriale:
Maria Cristina Origlia

Progetto Grafico:
Design&Grafica – Anna Benetti

Registrazione Tribunale di Milano:
n. 13 del 12/01/1985
ISSN 0035-6816

Direzione e redazione:
Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano
Tel. 02.3022.1 – Fax 02.3022.3885

Il Sole 24 ORE SpA
Tutti i diritti sono riservati.

Stampatore:
Varigrafica Alto Lazio S.r.l.
Via Giovanni Bettolo n. 39
00195 Roma

Distribuzione edicole:
Distribuzione Italia
m-dis Distribuzione Media S.p.A.
Via Cazzaniga, 1 – 20132 Milano
Tel. 02.2582.1 – Fax 02.2582.5203

Servizio clienti Periodici:
Via Tiburtina Valeria km. 68,700, 67061 Carsoli (AQ)
Tel. (prefisso 02 o 06) 3022.5680,
Fax (prefisso 02 o 06) 3022.5400
servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com

Chiuso in redazione 6 dicembre 2017

Sommario

3 TUTTI SIAMO RESPONSABILI DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

di **Marco Todarello**

8 LA NORMATIVA AMBIENTALE SUGLI OLI MINERALI USATI

a cura di **Paola Ficco**

Le norme di riferimento

La novità: integrazioni, abrogazioni, innovazione _____ **9**

La "Legge speciale e definizioni" _____ **11**

Come gestire gli oli usati

Le fasi del ciclo di gestione _____ **12**

Chi sono i detentori _____ **13**

Gli obblighi dei produttori

Il deposito temporaneo _____ **16**

Il divieto di miscelazione _____ **16**

Il registro di carico e scarico _____ **18**

Il formulario per il trasporto _____ **19**

*La disciplina sanzionatoria
e i nuovi "ecodelitti"* _____ **21**

I numeri del CONOU

Le aziende del Consorzio

74 aziende di raccolta

4 impianti di rigenerazione operativi

Nel 2016

177mila tonnellate di lubrificante usato raccolte,
il 7% in più rispetto all'anno precedente

173mila tonnellate avviate a rigenerazione

40mila tonnellate di CO₂eq evitate (Carbon Footprint)

473mila m³ di acqua risparmiata (Water Footprint)

240mila tonnellate di risorse naturali non consumate (Material Footprint)

717 ettari di terreno risparmiati (Land Footprint)

47 mln risparmiati sulla bilancia commerciale del paese
per importazioni di greggio evitate

Nei 34 anni di attività del Consorzio (dal 1984 ad oggi)

5.6 mln di tonnellate raccolte

5 mln di tonnellate avviate a rigenerazione

3 mld di € risparmiati sulle importazioni di petrolio

Da 100 kg di olio lubrificante usato si ottengono:

8 Kg di gasolio, 12 Kg di bitume
e 65 Kg di base lubrificante nuova

Tutti siamo responsabili della difesa dell'ambiente

di **Marco Todarello**

L'olio usato è un rifiuto pericoloso, se smaltito in modo sbagliato o impiegato in modo improprio può infatti trasformarsi in un potente inquinante: se versato a terra, penetra nel terreno e può raggiungere la falda acquifera, da dove viene l'acqua potabile o per l'irrigazione delle colture.

E può causare danni a volte irreparabili se viene versato in acqua: la pellicola impermeabile che si forma in superficie diventa un muro per l'ossigeno necessario alla sopravvivenza della flora e della fauna marina, fluviale e lacustre. In più, aspetto mai considerato abbastanza, il contatto tra la pelle e il lubrificante usato è pericoloso per la salute. Tuttavia, se trattato nel modo adeguato, l'olio usato è anche un'importante risorsa economica per il nostro Paese, perché può essere rigenerato con caratteristiche simili a quelle del lubrificante da cui deriva.

In quest'ambito una funzione importantissima nella difesa dell'ambiente e nel recupero di risorse ce l'ha il Conou (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati), che dal 1984 — avvalendosi del contributo di 74 aziende private di raccolta e 4 impianti di rigenerazione sul territorio nazionale — coordina la gestione, la raccolta e il trattamento degli oli minerali usati.

Nel 2016 le aziende del consorzio hanno raccolto 177mila tonnellate di prodotto, avviando al riciclo il 98% del totale. Rispetto all'anno precedente, il dato è in crescita del 7%: in termini assoluti si tratta di 10mila tonnellate in più, il che — per avere un'idea delle dimensioni in gioco — avrebbero potuto inquinare una superficie pari a 50 volte il lago di Garda.

I numeri sono dell'ultimo Green Economy Report che la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha realizzato per il Conou, e sono numeri importanti. L'incremento è dovuto anche al consumo di lubrificanti nel nostro Paese, che dopo anni di flessione ha registrato nel 2016 un aumento del 4,4%.

È un trend decisamente positivo, se si pensa che tutti i motori a combustione interna — come ad esempio quelli di auto, moto, veicoli agricoli e mezzi navali — e i macchinari industriali, hanno bisogno di essere lubrificati per funzionare, e a questo scopo si utilizzano oli lubrificanti a base minerale o sintetica. In 34 anni di attività il Conou ha raccolto 5,6 milioni di tonnellate di olio usato, ne ha avviato alla rigenerazione 5 milioni di tonnellate e ha consentito un risparmio sulle importazioni di petrolio di 3 miliardi di euro.

Il presidente del Conou è **Paolo Tomasi**, che dopo un passato da top manager dell'Eni ha deciso di dedicarsi al

LA GESTIONE DEGLI OLI USATI NEL SISTEMA CONOU



Fonte elaborazione Fondazione su dati CONOU

recupero e alla rigenerazione degli oli minerali.

Ci fa una breve storia del recupero degli oli usati? Quando nasce e come si sviluppa il settore?

Tutto nasce con un regio decreto del 1941, che imponeva la raccolta dell'olio usato per il possibile riutilizzo. C'era la necessità di recuperare materie prime per evitarne l'importazione. Nel dopoguerra cominciò poi l'industrializzazione del recupero, con un miglioramento continuo della tecnologia impiegata. Oggi dalla rigenerazione otteniamo il 65% di nuova

base lubrificante, il 12% di bitume e l'8% di gasolio. Il restante 15% sono perdite, principalmente acqua.

Dell'olio raccolto, quant'è la parte che viene realmente rigenerata?

Se nel riciclo degli imballaggi si recupera tutto, l'olio usato rigenerato invece è molto meno perché una parte del prodotto è stata bruciata (nelle auto, una parte passa dalle valvole e poi dallo scappamento finisce nell'atmosfera), così come nella suola delle scarpe c'è una parte di olio che non si recupera. Un nostro studio approfondito ci ha

confermato che la parte di olio usato che può essere recuperato è di circa il 45% del lubrificante immesso al consumo. Questo valore è legato alla tipologia delle imprese che utilizzano lubrificante e alla vetustà del parco autoveicoli circolante nel Paese. Ad esempio l'industria siderurgica assorbe più lubrificante di quella manifatturiera.

Come si produce l'olio minerale?

L'olio lubrificante si ottiene mescolando una o più basi lubrificanti provenienti dalla raffinazione del petrolio, con appropriati additivi che conferiscono al prodotto finale le caratteristiche necessarie all'impiego. L'olio minerale è utilizzato negli organi meccanici dei macchinari e nei motori delle automobili per ridurre l'attrito tra le parti in movimento. In questo modo si proteggono i componenti dall'usura, si favorisce la dispersione del calore e si previene il deposito di eventuali residui non solubili nell'olio stesso, mantenendoli in sospensione e depositandoli in un filtro destinato a trattenerli. Si usa anche nella cosmesi, nella produzione di termoplastiche e di grassi lubrificanti.

Nel 2016 l'Italia ha raccolto il 98% del totale dell'olio usato. In questo siamo un paese davvero virtuoso. Come mai? Fin dal 1941 abbiamo affinato tecniche e know how che ci hanno fatto

diventare un Paese modello: da una parte c'è la tecnologia degli impianti di rigenerazione, che permette una perfetta depurazione dell'olio usato a cui segue la distillazione frazionata, dall'altra una collaudata gestione della raccolta che ha portato le nostre imprese a raggiungere 140.000 detentori, dai quali ritirano l'olio usato e lo portano nei centri di controllo della qualità. È una filiera corta. L'olio raccolto viene analizzato per capire se ha le caratteristiche per essere rigenerato, altrimenti — a seconda delle proprietà — viene mandato a combustione o distrutto per evitare qualsiasi potenziale inquinamento.

Resta importante, comunque, la cura dell'informazione e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla corretta gestione degli oli usati.

Il nostro interlocutore è prevalentemente l'industria, ma la sensibilizzazione sulla difesa dell'ambiente per noi è strategica. Con la campagna educativa "CircOLLiamo" abbiamo voluto avvicinare i cittadini alla conoscenza degli oli usati come risorse e incoraggiare il rispetto del territorio per garantire un mondo sempre più pulito. Puntiamo ai giovani delle scuole, ma anche all'associazionismo e ovviamente ai media. Non dimentichiamo che anche la legge ci obbliga a comunicare la pericolosità dell'olio usato.

Abbonati oggi stesso!

L'I

IL MENSILE DI MANAGEMENT DEL SOLE 24 ORE

a soli
€ 59,00
invece di
€ 75,90

**SCONTO
22%**



**ACQUISTA SU
OFFERTE.ILSOLE24ORE.COM/IMPRESA**

www.limpresonline.net

Per consultare la versione digitale:

Con iPhone e iPad

scarica gratuitamente l'app **Professioni24**
da AppStore

Con il PC

collegati al sito

www.professioni24.ilssole24ore.com



GRUPPO 24 ORE

RISPARMIO ECONOMICO SULLE IMPORTAZIONI IN ITALIA GENERATO DAL SISTEMA CONOU, 2016

oli usati recuperati



Fonte: elaborazione Fondazione su dati CONOU

Cosa deve fare un'azienda per usufruire dei servizi del Conou?

Il servizio di raccolta è gratuito per il detentore di lubrificanti usati, ma non devono essere inquinati da altre sostanze. Telefonando al numero 800 863 048 o collegandosi al sito www.conou.it si possono avere informazioni e conoscere i riferimenti del raccoglitore più vicino. Nonostante i risultati raggiunti negli ultimi anni, il Consorzio ha cercato di valutare quanto olio usato manchi ancora per arrivare al massimo del raccoglibile. Dall'indagine è emerso che una piccola parte, equivalente a circa

3/5.000 tonnellate (2%), sfugge ancora alla raccolta, ed è stato individuato sia nel settore industriale sia nel "fai da te", nell'autotrasporto, nella nautica e nell'agricoltura. E soprattutto in questi settori che si concentra lo sforzo di comunicazione del Consorzio.

Progetti per il futuro?

Nel tempo siamo diventati un consorzio a servizio della filiera. A breve cambieremo anche la governance: nel Consiglio di amministrazione saranno rappresentate anche le imprese di raccolta e di rigenerazione.



La normativa ambientale sugli oli minerali usati

a cura di **Paola Ficco**

Gli oli usati sono gli oli industriali o lubrificanti, a base minerale o sintetica, che non sono più adatti allo scopo al quale erano destinati. Si pensi agli oli usati derivanti dalla lubrificazione di macchinari, turbine o comandi idraulici, a quelli contenuti nei filtri usati nonché a quelli provenienti dai motori degli autoveicoli e dai sistemi di trasmissione. Nella definizione di oli usati rientrano anche le cosiddette “miscele oleose”, si tratta di composti usati, fluidi o liquidi, solo parzialmente formati da olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio e le emulsioni. Gli oli lubrificanti usati sono rifiuti pericolosi e la loro raccolta viene assicurata su tutto il territorio nazionale dal Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (CONOU). Gli oli raccolti sono destinati in via prioritaria all’industria della rigenerazione. Il Consorzio si occupa anche dell’informazione e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche della corretta gestione degli oli usati. Il Dlgs 152/2006, art. 183, comma 1, lettera c) così come modificato dal DL 205/2010 art. 10, che recepisce la direttiva 2008/98/Ce, definisce così gli oli usati: “«oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici”.

Le norme di riferimento

- Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95 “Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati” (So alla Gu 15 febbraio 1992 n. 38).
- Dm 17 febbraio 1993 “Modalità e termini di accertamento, riscossione e versa-

mento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio obbligatorio degli oli usati” (Gu 18 marzo 1993 n. 64).

- Dm 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati” (Gu 25 luglio 1996 n. 173).
- Dm 17 settembre 1996, n. 557 “Regolamento recante norme per disciplinare l’applicazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l’imposta sui bitumi” (Gu 26 ottobre 1996 n. 252).
- Dm 1° aprile 1998, n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” (Gu 13 maggio 1998 n. 109).
- Dm 1° aprile 1998, n. 148 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” (Gu 14 maggio 1998 n. 110).
- Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (So n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88):
 - parte II Via, Vas e Aia;
 - parte III Difesa del suolo e tutela acque;
 - parte IV Rifiuti e bonifiche;
 - parte V Tutela aria e riduzione emissioni;
 - parte VI Risarcimento danno ambientale.
- Regolamento (Ce) 14 giugno 2006, n. 1013/2006/Ce “Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti” (Guue 12 luglio 2006 n. L 190).
- Dm 3 giugno 2014, n. 120 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.” (Gu 23 agosto 2014 n. 195).
- Dm 30 marzo 2016, n. 78 “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (Gu 24 maggio 2016 n. 120).

Si aggiunge la Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998 n. Gab/Dec/812/98 “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148” (Gu 11 settembre 1998 n. 212).

La novità: integrazioni, abrogazioni, innovazione

Alcuni importanti articoli del Dlgs 95/1992 sono stati abrogati dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (“Codice ambientale”), articolo 264, comma 1, lettera o). Si tratta dei seguenti:

- 4 (competenze statali);
- 5 (autorizzazioni);

- 8 (registro degli oli usati);
- 12 (accessi e ispezioni);
- 14 (sanzioni);
- 15 (disposizioni transitorie e finali).

Inoltre, sempre l'articolo 264, Dlgs 152/2006 ha stabilito che “i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95” (cioè quelli relativi al CONOU) “continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del Dlgs 152/2006”. Tuttavia, del Consorzio per gli oli usati si occupa anche l'articolo 236, Dlgs 152/2006, in un'ottica di razionalizzazione e organizzazione della gestione degli oli. La direttiva 2008/98/Ce dedica agli oli usati il suo articolo 21: nel rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti, individua nella rigenerazione il loro destino prioritario rispetto allo smaltimento e/o al recupero energetico. Tale specifica disposizione comunitaria è stata recepita dal Dlgs 152/2006 all'articolo 216-bis. Agli oli usati si applicano anche tutte le altre norme relative ai rifiuti contenute sia nel Dlgs 152/2006 sia negli altri numerosi provvedimenti che costellano lo scenario della gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda i trasporti transfrontalieri, le Autorità nazionali di spedizione sono obbligate a verificare, in rapporto a ciascuna delle fattispecie previste dagli articoli 11 e 12, regolamento (Ce) 1013/2006 se si renda necessario sollevare obiezioni alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti pericolosi rappresentati da oli usati. Questo significa che l'Autorità competente può sollevare obiezioni se la spedizione o il recupero previsti non siano conformi alla direttiva 2006/12/Ce e, in particolare, ai suoi articoli 3, 4, 7 e 10. Tale richiamo non può che intendersi riferito al rispetto della citata gerarchia dei rifiuti che rappresenta uno dei principi basilari della legislazione di settore sia nazionale sia sovranazionale.

In questa prospettiva, con sentenza n. 2748 del 4 giugno 2015 (confermando Tar Lazio n. 5237 del 19 maggio 2014) il Consiglio di Stato ha considerato legittimo

Un nodo irrisolto

Il principale punto di riferimento in materia di gestione dell'olio usato è dato dal Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95 (che ha recepito la direttiva 75/439/Cee, come modificata dalla direttiva 87/101/Cee) attuato con il Dm 16 maggio 1996, n. 392. Sulla vigenza e l'efficacia di tale Dm si registrano differenti opinioni dottrinarie.

In ogni caso, tale decreto non è assolutamente operante nei confronti dei distributori di benzina perché con ordinanza 5 dicembre 1996, n. 1188, Sezione III-ter, il Tar Lazio ne ha sospeso espressamente l'applicabilità nei confronti dei depositi esistenti presso i distributori di carburante.

il “veto” regionale a una spedizione di oli minerali usati destinati al trattamento a fine di recupero all'estero poiché giustificato dalla prevalenza della tutela dell'ambiente sulla libera circolazione delle merci. Il tutto, in omaggio al principio di prossimità, anche alla luce dell'acclarata disponibilità, in ambito regionale, di un impianto di trattamento degli stessi oli che, tra l'altro, ottiene migliori percentuali di rigenerazione. Il supremo Giudice amministrativo ha, dunque, fatto uso del principio di minima movimentazione dei rifiuti pericolosi il quale è una “declinazione dell'obbligo di adottare l'opzione che permetta di conseguire il miglior risultato ambientale possibile”.

La “Legge speciale e definizioni”

Il punto di riferimento per la gestione del rifiuto olio lubrificante usato è il Dlgs 95/1992. Si tratta di legislazione di carattere speciale che deroga a quanto previsto dalla disciplina generale sui rifiuti, tranne nel punto in cui dispone che “per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti” (Dlgs 95/1992 art. 1, comma 3).

Pertanto, il Dlgs 95/1992 va opportunamente letto con le integrazioni delle significative e innovative novità introdotte dal Dlgs 152/2006 all'art. 216-bis in ordine ai Rifiuti, alla Difesa del suolo e Tutela dell'aria e dell'acqua, alla Via, la Vas e l'Aia. Sotto il profilo autorizzatorio una ulteriore importante integrazione viene introdotta dal Dpr 59/2013 con l'Aua (Autorizzazione unica ambientale).

Si è detto sopra come la definizione di olio usato oggi sia quella fornita dall'articolo 183, comma 1, lettera c), Dlgs 152/2006, definizione fornita in recepimento della direttiva 2008/98/Ce con il Dlgs 205/2010. Sicché la definizione di olio usato fornita dall'articolo 1, lettera a), Dlgs 95/1992 deve considerarsi tacitamente abrogata.

Occorre aggiungere che è mutata anche la definizione di “rigenerazione” rispetto a quanto in precedenza indicato nel Dlgs 95/1992. Tale definizione oggi è la seguente: “rigenerazione degli oli usati: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli” (art. 183, comma 1 lettera v) del Dlgs 152/2006).

Invece, le altre definizioni fornite dal Dlgs 95/1992 mantengono la loro efficacia e vigenza. Si tratta delle seguenti:

- b) Eliminazione:** il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonché il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.
- c) Trattamento:** le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione.
- e) Combustione:** utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto.

f) Raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli”.

L'articolo 216-bis, comma 8, Dlgs 152/2006 stabilisce che “i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati”. Quindi, viene meno anche l'articolo 1, comma 2, Dlgs 95/1992 poiché (pur essendo norma speciale) è stato modificato in epoca successiva dal Dlgs 152/2006, ad opera della novella apportata con il Dlgs 205/2010.

Come gestire gli oli usati

Gli oli usati, siano essi di derivazione urbana (provenienti dal cambio di olio effettuato direttamente dai cittadini) o speciale (proveniente da usi professionali) sono rifiuti pericolosi e debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente. Per questo è vietato:

- a)** qualsiasi scarico nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;
- b)** qualsiasi deposito e/o scarico che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di rifiuti risultanti dal trattamento degli oli usati;
- c)** qualsiasi trattamento che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

Le fasi del ciclo di gestione

Le fasi del ciclo di gestione dell'olio usato sono le seguenti:

- deposito temporaneo: stoccaggio temporaneo presso il produttore. Tale fase non è compresa, sotto il profilo legislativo, nel concetto di gestione dei rifiuti la quale, infatti, inizia dalla fase della raccolta. Il deposito temporaneo resta comunque propedeutico alla gestione e consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato dal loro produttore nel luogo in cui sono stati prodotti, in attesa della raccolta. Il deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione;
- raccolta/trasporto: prelievo presso i produttori/detentori di olio da parte di raccoglitori/trasportatori autorizzati (cioè forniti di apposita iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali) e primo stoccaggio presso soggetti autorizzati (che molto spesso coincidono con gli stessi raccoglitori/trasportatori);
- stoccaggio: l'olio usato, dopo il primo stoccaggio, è conferito ai depositi di stoccaggio convenzionati con il CONOU;
- analisi e classificazione: dopo che l'olio usato è stato conferito ad uno dei suindicati depositi di stoccaggio convenzionati con il CONOU, viene sottoposto ad

analisi per individuarne le caratteristiche qualitative. Tali caratteristiche determineranno la scelta del successivo canale di recupero o eliminazione;

- recupero-eliminazione: in esito alle risultanze dell'analisi, l'olio usato sarà sottoposto prioritariamente a rigenerazione, se questa non fosse possibile a termovalorizzazione o, in ultima ipotesi, a termodistruzione.

Gli oli usati raccolti debbono essere gestiti nel rispetto dell'ordine di priorità previsto all'articolo 179, comma 1, Dlgs 152/2006 e cioè:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio (rigenerazione);
- recupero di altro tipo, per esempio termovalorizzazione per il recupero di energia;
- smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

Per questo motivo, l'articolo 216-bis Dlgs 152/2006, dispone che gli oli usati siano gestiti:

- a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti. La rigenerazione costituisce un'operazione di riciclaggio (articolo 183, comma 1, lettera u), Dlgs 152/2006;
- b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell'appena indicato ordine di priorità (articolo 179, comma 1), qualora la rigenerazione fosse tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto sia della Parte II, titolo III-bis, Dlgs 152/2006 (Aia, autorizzazione integrata ambientale) sia della Parte IV, titolo III-bis, Dlgs 152/2006 (incenerimento e coincenerimento di rifiuti), artt. da 237-bis a 237-duovicies, sostitutivi del Dlgs 133/2005);
- c) in via residuale, qualora le precedenti modalità di trattamento non fossero tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite le operazioni di smaltimento previste nell'allegato B, Parte IV, Dlgs 152/2006. Infatti "è fatto divieto ai consumatori¹ di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati" (articolo 3, comma 5, Dlgs 95/1992).

Chi sono i detentori

Il detentore è definito dall'articolo 183, comma 1, lettera h), Dlgs 152/2006 come "il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso". L'individuazione dello status di detentore o possessore non rileva, poiché si prescinde dalla effettiva esistenza dell'*animus possidendi* avendo invece riguardo al mero fatto della detenzione. Per questo motivo gli obblighi che seguono sono posti a carico dei soggetti indicati per il solo fatto di avere con l'olio usato "una signoria di fatto" che prescinde dal titolo giuridico sottostante. Di conseguenza, la categoria dei "detentori" è amplissima. Infatti, il produttore è sicuramente sempre anche il detentore del rifiuto, ma non sempre il detentore è anche il suo produttore.

L'articolo 6, Dlgs 95/1992 stabilisce i seguenti obblighi per i detentori:

- le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:
 - a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
 - b) non miscelare gli oli usati con altri rifiuti pericolosi o con rifiuti non pericolosi, con altre sostanze o materiali (si veda infra "Il divieto di miscelazione");
 - c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al CONOU direttamente oppure ad imprese autorizzate, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine e ai pregressi utilizzi degli oli usati;
 - d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

Gli impianti di stoccaggio dei detentori con capacità superiore a 500 litri devono rispettare quanto previsto sotto il profilo tecnico dall'allegato C, Dm 392/1996:

- i detentori di oli usati possono cedere gli oli usati direttamente ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al CONOU;
- chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:
 - a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
 - b) ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
 - c) consentire, ove non vi provveda direttamente nel caso non effettui la sostituzione, che il Consorzio installi, a titolo gratuito, presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico. **Su questo punto, Cass. civ. Sez. II 15 novembre 2011, n. 23864 ha ritenuto che "ai sensi dell'articolo 6, comma 3, Dlgs 95/1992, anche i rivenditori di oli che non effettuano il cambio degli stessi sono obbligati a installare un impianto per lo stoccaggio degli oli usati". Il che, ovviamente, non significa che sul Consorzio gravi un indistinto e generalizzato obbligo di installare i contenitori. Questa tipologia di stoccaggio non integra gli estremi del deposito temporaneo;**
- coloro che, a qualsiasi titolo, dispongono o mettono a disposizione di associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati, sono obbligati a dotarsi di impianti idonei per la sostituzione e a ritirare e detenere l'olio usato estratto;
- le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli e i filtri usati estratti nell'esercizio dell'attività;
- le Amministrazioni militari hanno facoltà di provvedere alla raccolta ed eliminazione degli oli usati di loro proprietà, ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.



ASTETRIBUNALI24.IT

**AFFIDABILITÀ
DA VENDERE.**



NASCE IL NUOVO SITO DI ASTE GIUDIZIARIE DEL SOLE 24 ORE.

Scopri **astetribunali24.it**: il nuovo portale di aste immobiliari e mobiliari del Sole 24 Ore, certificato dal Ministero della Giustizia, che permette di comprare e vendere velocemente e alla luce del sole.

SCOPRI LA SERIETÀ E LA TRASPARENZA DI ASTETRIBUNALI24.IT

Il Sole **24 ORE**

Gli obblighi dei produttori

In materia di rifiuti, i principali obblighi formali dei produttori riguardano: il deposito temporaneo, il divieto di miscelazione, la corretta tenuta e la conservazione del registro di carico e scarico, la compilazione e la conservazione del formulario, l'obbligo di consegna a trasportatore autorizzato, invio del Mud. Si aggiunge la tenuta del Sistri se, come nel caso degli oli usati, si tratta di rifiuti pericolosi. Si aggiunge la classificazione che consiste nell'attribuzione del codice europeo dei rifiuti (Cer). Per la caratterizzazione, invece, è necessario affidarsi all'analisi di laboratorio che comunque procede anche alla classificazione.

Il produttore è obbligato anche a verificare le autorizzazioni del trasportatore e del destinatario. Si tratta, questa volta, di un obbligo di natura sostanziale poiché legato alla responsabilità condivisa nell'ambito della circolazione del rifiuto che, in virtù del principio del coinvolgimento, grava su tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti (produttore, trasportatore, destinatario).

Il deposito temporaneo

Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato dal loro produttore nel luogo in cui sono prodotti. Non si tratta di un'operazione di gestione. L'articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 disciplina, tipizzandolo, il deposito dei rifiuti nel luogo dove sono stati prodotti, indicando condizioni e regole specifiche. Nel ricordare che il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, si osserva che tra le altre numerose prescrizioni legislative previste per la conduzione legittima del raggruppamento, la più rilevante è quella relativa alla scelta del criterio mediante il quale condurre il deposito.

Infatti, a scelta del loro produttore, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Il divieto di miscelazione

L'articolo 187, comma 1, Dlgs 152/2006 stabilisce che “è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi”. Il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è noto da tempo, ma è bene sottolineare che il divieto di miscelare

“rifiuti pericolosi che presentino differenti caratteristiche di pericolosità” è relativamente recente poiché è stato introdotto dal Dlgs 205/2010 in attuazione della direttiva 2008/98/Ce a modifica della precedente versione del “Codice ambientale” (152/2006). Le caratteristiche di pericolo sono presenti nell’allegato I, Parte IV, Dlgs 152/2006.

Si ricorda che l’articolo 237-decies del 152/06 vieta il coincenerimento di oli usati contenenti Pcb/Pct e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere espressamente menzionato nell’autorizzazione concessa dall’Autorità competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi.

L’articolo 187, comma 3, Dlgs 152/2006, stabilisce che “fatta salva l’applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all’articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 177, comma 4”.

Il richiamato articolo 256, comma 5, Dlgs 152/2006 stabilisce che “chiunque”, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi è punito con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. L’articolo 216-bis, comma 2, Dlgs 152/2006 dispone che, in deroga al divieto di miscelazione di cui al citato articolo 187, comma 1, è consentita la miscelazione degli oli usati tra loro anche se presentano caratteristiche di pericolo diverse, semplificando le operazioni di deposito temporaneo, raccolta, trasporto e gestione successiva degli stessi. Tuttavia, la norma impone molto chiaramente tre cose:

- la prima: la miscelazione va fatta in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, innanzitutto, a rigenerazione e poi alle altre forme di recupero e smaltimento;
- la seconda: fatta questa separazione, nel procedere alla miscelazione occorre tenere presente i requisiti di cui all’articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c)² che l’articolo 216-bis, comma 2, Dlgs 152/2006 fa salvo un regime di favore per provare il quale, sarà molto utile l’implementazione di un sistema di gestione ambientale;
- la terza: stante il tenore dell’articolo 216-bis, comma 8, Dlgs 152/2006 il regime di favore della miscelazione che prescinde dalle diverse caratteristiche di pericolo (ferma restando la separazione tra gli oli destinati a rigenerazione e gli altri) è esteso anche alle emulsioni oleose. Resta fermo il divieto di miscelare gli oli usati con altri rifiuti o altre sostanze.

Con sentenza n. 75 del 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 49, legge 28 dicembre 2015, n. 221 il quale aveva aggiunto all’articolo 187, Dlgs 152/2006 il comma 3-bis secondo il quale le miscele non vietate in base a tale norma non erano sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non potevano “essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge”. A seguito del giudizio della Corte,

pertanto l'obbligo di autorizzazione si estende a tutte le attività di miscelazione, e non è più limitato alla miscelazione di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi e di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo diverse.

La legge 11 marzo 1953, n. 87, reca "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale" la quale, all'articolo 27, stabilisce che "la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata".

Poiché la declaratoria di incostituzionalità consequenziale non è presente nella sentenza C. Cost. 75/2017 cit., l'indicato articolo 216 bis, comma 2, Dlgs 152/2006 relativo alla miscelazione degli oli minerali usati è salvo e continua a dispiegare i suoi effetti.

Il registro di carico e scarico

L'articolo 11, comma 3-bis, DI 101/2013 (convertito dalla legge 125/2013) ricorda che fino al 31 dicembre 2017 "continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi" di cui all'articolo 190, Dlgs 152/2006 "nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni". Successivamente il Sistri dovrebbe entrare nella sua piena operatività, tuttavia ad oggi non è possibile fare previsioni attendibili.

Pertanto, il registro deve essere conforme al modello di cui al Dm 148/1998 (parte A per i produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti con detenzione dei rifiuti. Parte B per intermediari e commercianti non detentori dei rifiuti) è numerato e vidimato dalle CCIAA territorialmente competenti e deve recare l'indicazione della quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico in chilogrammi o litri o metri cubi e deve essere:

- vidimato in via esclusiva dalla Camera di Commercio competente;
- integrato con i formulari relativi al trasporto di rifiuti o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi;
- conservato, integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Le annotazioni vanno effettuate in osservanza della seguente tempistica:

- per i produttori almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- per i commercianti e gli intermediari e i Consorzi almeno entro almeno 10

- giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Olio minerale e le sanzioni previste per il registro di carico e scarico

CONDOTTA	SANZIONE PER RIFIUTI PERICOLOSI
Omessa o incompleta tenuta del registro (articolo 258, comma 2, Dlgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 a 93.000,00 euro nonché sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore ³
Inesattezze formali o incompletezze formali nella tenuta del registro per rifiuti pericolosi, ma i dati riportati nel Mud, nei formulari e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute (articolo 258, comma 5, prima parte, Dlgs 152/2006)	Sanzione amministrativa da 260,00 a 1.550,00 euro
Mancata conservazione (articolo 258, comma 5, seconda parte, Dlgs 152/2006)	Idem

Il formulario per il trasporto

L'articolo 11, comma 3-bis, Dl 101/2013 (convertito dalla legge 125/2013) ricorda che fino al 31 dicembre 2017 “continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi” di cui all'articolo 193, Dlgs 152/2006 “nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni”.

Pertanto, il formulario:

- deve essere numerato e vidimato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Ccia o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti;
- la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario;
- la vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria;
- deve essere sostanzialmente conforme al modello allegato al Dm 145/1998 e predisposto esclusivamente dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze e i dati identificativi della tipografia e gli estremi della sua autorizzazione devono essere indicati su ciascun formulario;
- essere numerato progressivamente, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie.

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore su tutte e quattro le copie; queste devono essere controfirmate dal trasportatore: la prima copia resta al detentore mentre le altre 3 copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Di queste 3 copie: una resta al destinatario; due sono acquisite dal trasportatore. Di queste 2 copie: una resta al trasportatore; una viene inviata dal trasportatore al detentore originale (che così resterà in possesso di due copie del formulario) entro i tre mesi successivi alla data del conferimento.

Rifiuti da manutenzione: il formulario

In ordine ai rifiuti da manutenzione e alla tenuta del relativo formulario, si ritiene che il formulario vada completato con un'annotazione che dia conto del fatto che il trasporto viene effettuato ai sensi dell'articolo 230, comma 1 o dell'articolo 266, comma 4. Ai sensi dell'articolo 190, comma 1, Dlgs 152/2006 il registro come trasportatore è sempre necessario, quello come produttore, invece, risente di alcune esclusioni. Anche in ordine al registro, si ritiene sia opportuno utilizzare il sistema delle annotazioni. L'impiego delle annotazioni rende flessibile il formulario "adattandolo" alla situazione che esso va ad accompagnare. Diversamente, il trasporto dovrebbe avvenire necessariamente senza formulario. Cass. Pen. sez. III 10 maggio 2012, n. 17640 ha stabilito che questa mancanza non è ammissibile e, su questa base, ha respinto il ricorso presentato dagli imputati. Per il Mud (quando richiesto), occorre utilizzare la Scheda RIF e compilare i moduli RE che richiede il Comune (inteso come area geografica) in cui il rifiuto è prodotto e specificare la motivazione della produzione (manutenzioni). In tale casistica, il trasporto non è da dichiarare nell'ambito della scheda RIF.

Invece, se il manutentore effettua anche (o solo) il trasporto direttamente dal luogo materiale di produzione all'impianto di destino finale o dal luogo di produzione giuridica (deposito temporaneo presso di sé) all'impianto di destino finale, nella scheda RIF occorre indicare anche il quantitativo trasportato nel rigo "rifiuto trasportato dal dichiarante" ma solo se il rifiuto trasportato è pericoloso.

Olio minerale e le sanzioni previste per il formulario

CONDOTTA	SANZIONE PER RIFIUTI PERICOLOSI
Mancanza del formulario nell'effettuazione del trasporto compiuto da enti o imprese (articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006; articolo 483 C.p.)	Detenzione fino a 2 anni
Formulario recante dati incompleti o inesatti (articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006; articolo 483 C.p.)	Detenzione fino a 2 anni
Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti recante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006; articolo 483 C.p.)	Detenzione fino a 2 anni
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese (articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006; articolo 483 C.p.)	Detenzione fino a 2 anni
Omissa conservazione per 5 anni (articolo 258, comma 5, Dlgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550
Mancato invio alle autorità competenti del formulario di cui all'articolo 193 (articolo 258, comma 5, Dlgs 152/2006)	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550

La disciplina sanzionatoria e i nuovi “ecodelitti”

Il Dlgs 121/2011 ha aggiunto l'articolo 25-undecies al Dlgs 231/2001 ed ha attratto nell'orbita della responsabilità amministrativa dipendente da reato, di cui al Dlgs 231/2001, anche i reati ambientali contemplati dal “Codice ambientale” (Dlgs 152/2006) con riferimento ad aria, acqua, rifiuti e bonifiche.

Più recentemente, la legge 25 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel Codice penale nuovi delitti ambientali e parallelamente li ha implementati nell'articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001 come nuovi “reati-presupposto” che fanno scattare la responsabilità della società (si veda lo schema).

Quindi, con questi due diversi interventi normativi, numerosi reati ambientali hanno fatto il loro ingresso nel Dlgs 231/2001 e sono così diventati “reati presupposto”, cioè reati posti a fondamento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in dipendenza del reato commesso dal dipendente.

Nella logica del 231, il reato si configura come un evento riconducibile ad un “deficit organizzativo” dell'ente. Quindi, anche sui sistemi ambientali entra in gioco la responsabilità diretta delle aziende che si aggiunge a quella della persona fisica che materialmente ha commesso un determinato reato. Ora, dunque, il regime di responsabilità “ambientale” si amplia e coinvolge nella relativa repressione il patrimonio aziendale; cioè gli interessi economici dei soci i quali, finora, erano rimasti

esenti dalle conseguenze dei reati commessi da amministratori e/o dipendenti. Il “deficit organizzativo” va provato dall'accusa. Il DLgs 231/2001 si applica a soggetti forniti di personalità giuridica, alle società (anche unipersonali e partecipate da enti pubblici), alle associazioni (anche prive di personalità giuridica), nonché alle imprese individuali. Secondo la Cassazione penale, il DLgs 231/2001 si applica alla società capogruppo per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della “holding”, perseguendo anche l'interesse di quest'ultima (sentenza 24583/2011); inoltre, si applica alle società per azioni costituite per svolgere, secondo criteri di economicità, le funzioni in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti (sentenza 234/2011).

Le sanzioni si distinguono in pecuniarie (misurate in “quote” e stabilite dal giudice del procedimento penale) e interdittive. Si aggiungono la confisca del prezzo o del profitto del reato presupposto e la pubblicazione della sentenza. Poiché il nuovo articolo 25-undecies relativo ai reati ambientali non reca alcuna disposizione di dettaglio in ordine alla confisca, occorre fare riferimento alla disciplina generale prevista per la confisca dagli articoli 6, comma 5, 15 e 19, DLgs 231/2001.

Per combattere il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, DLgs 152/2006), la strumentazione sanzionatoria appare decisamente efficace in termini dissuasivi; infatti, non solo prevede sanzioni pecuniarie pesantissime ma anche una particolare afflittività nella durata delle sanzioni interdittive; infatti, dispone che (articolo 25-undecies, comma 8) se l'ente o una sua unità organizzativa sono utilizzati stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di traffico illecito di rifiuti, va applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e, “ai sensi dell'articolo 16, comma 3, DLgs 231/2001”, non è consentita la riparazione delle conseguenze del reato. Riparazione che, negli altri casi, consente (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) di non applicare le sanzioni interdittive.

Il giudice penale può scegliere quante quote applicare (nell'ambito delle soglie previste e secondo determinati criteri) e può determinare il valore della singola quota (da 258,00 a 1.549,00 euro). La sanzione amministrativa comminata dal giudice penale all'azienda ai sensi del DLgs 231/2001 rischia dunque di essere molto pesante e afflittiva. Essa si aggiunge, ovviamente, alla sanzione penale che il medesimo giudice penale comminerà alla persona fisica che ha commesso il reato presupposto ambientale e che è dipendente dell'azienda.

Per capire meglio l'afflittività dell'incidenza del “sistema 231” all'interno di una compagine aziendale, si pensi ad una società che effettua trasporto, recupero, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione, né iscrizione all'Albo gestori. Il reato è quello di gestione non autorizzata di rifiuti e la persona fisica dipendente dell'azienda subirà l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 2.600 a 26mila euro. Mentre l'impresa (ai sensi del DLgs 231/2011) rischierà la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di circa 37.500 euro a un massimo di 387mila euro (cioè da 150 a 250 quote).

Per il traffico illecito di rifiuti, la sanzione amministrativa pecuniaria a carico della società va da circa 62.500 euro a 774mila euro.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se il "reato presupposto" (cioè il reato che è presupposto della sanzione penale a carico del dipendente dell'azienda e della sanzione amministrativa a carico dell'azienda stessa ai sensi del DLgs 231/2001) si estingue per causa diversa dall'amnistia. In questa prospettiva, la Corte di Cassazione (sentenza n. 20060 del 9 maggio 2013) ha ricordato che se l'autore del "reato presupposto" viene assolto oppure non è stato identificato, la responsabilità amministrativa dell'azienda non viene meno (articolo 8, DLgs 152/2006). L'afflittività del sistema è, dunque, più che evidente. Per quanto riguarda le contravvenzioni previste dal DLgs 152/2006, le procedure contenute nei modelli organizzativi e di gestione valutano la possibile incidenza dei comportamenti sanzionabili esclusivamente in termini di imprudenza, imperizia, inosservanza di legge.

Il fatto che le nuove fattispecie di reato di cui alla legge 68/2015 siano delitti e quindi puniti (ad eccezione dell'art. 452 quinquies) a titolo di dolo e non di colpa induce un radicale cambio di prospettiva anche nella logica 231.

Ora, infatti, occorre che l'impresa si doti di forme di controllo tese a prevenire il dolo dell'agente, cioè la condotta di un dirigente o di un dipendente che, consapevole di delinquere, è attento a violare la norma in modo che la violazione stessa non venga scoperta o lo sia il più tardi possibile.

Quindi, poiché il modello organizzativo e di gestione va declinato in base al nuovo sistema, occorre individuare:

- i comportamenti dei dirigenti e dei soggetti apicali che presuppongono la previsione dell'evento da parte dell'agente e la volontà di realizzare quel particolare risultato attraverso azioni od omissioni;
- le aree di rischio e i protocolli di controllo necessari alla prevenzione dei reati.

Rifiuti

REATO PRESUPPOSTO PREVISTO DAL DLGS 152/2006 ("CODICE AMBIENTALE")	SANZIONE PECUNIARIA A CARICO DELL'AZIENDA PREVISTA DAL DLGS 231/2001
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a e b)	- Per la violazione del comma 1, lettera a sanzione pecuniaria fino a 250 quote; - Per la violazione del comma 1, lettera b (nel caso di rifiuti pericolosi) sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo)	- Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo)	- Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote - Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi
Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4)	Idem per le sanzioni pecuniarie, ma ridotte a metà

Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227, comma 1, lett. b) (art. 256, comma 6, primo periodo)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Predisposizione di un certificato di analisi recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)	- Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote. Da 400 a 800 quote per i rifiuti ad alta radioattività - Sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato in ambito Sistri, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Inserimento nel Sistri di un certificato falso (art. 260-bis, comma 6)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
REATO PRESUPPOSTO PREVISTO DALLA LEGGE SUI DELITTI AMBIENTALI (68/2015)	SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DAL DLGS 231/2001
Inquinamento ambientale doloso	Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote (se reato colposo: quote da 200 a 500)
Disastro ambientale doloso	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (se reato colposo: quote da 200 a 500)

1 Per consumatori si intendono i cittadini e tutti coloro i quali sono consumatori di olio, anche a titolo professionale.

2 Il testo dell'articolo 187, comma 2, Dlgs 152/2006 è il seguente: "2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn)".

3 Per i rifiuti pericolosi le sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte rispettivamente a 2.070,00 e 12.400,00 euro nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. A tali fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato (articolo 258, comma 3, Dlgs 152/2006).

SE GETTI VIA L'OLIO USATO DELLA TUA AUTO INQUINI SEI PISCINE OLIMPICHE.

A volte basta poco per inquinare tanto: un cambio d'olio dell'auto gettato in un tombino o in un prato. Un gesto insensato che rischia di inquinare una superficie enorme di 5.000 metri quadri. Invece, se raccolto correttamente l'olio usato è una preziosa risorsa perché con il riciclo diventa nuovo lubrificante. Così si risparmia sull'importazione del petrolio e anche l'ambiente ci guadagna. Aiutaci a raccoglierlo, non mandare a fondo il nostro futuro: numero verde 800.863.048

www.conou.it



**CONSORZIO NAZIONALE
PER LA GESTIONE, RACCOLTA
E TRATTAMENTO DEGLI OLI
MINERALI USATI**



